

Reg. Sent. 757/2025

Depositata il 26.05.2025

n. 4/2025 R.G. Tribunale

n. 1884/2024 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SEZIONE PENALE

Rito Monocratico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara - dott.ssa Maria Michela DI FINE – all’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. T. F. R., nato in (...) il (...); codice (...); con domicilio eletto in (...) presso lo studio dell’avv.

M. R.

LIBERO - PRESENTE

Difensore di fiducia avv. M. R. del Foro di Pescara

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dagli artt. 99 e 628 del codice penale, per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, impossessato, con violenza alla persona, del portafoglio di proprietà di S. D. contenente la somma di denaro contante di euro 100,00. Violenza consistita nello spingere lo stesso S. D. contro una siepe che si trovava ai bordi della strada e nell’appropriarsi contemporaneamente del portafoglio.

Con recidiva specifica e reiterata.

In Montesilvano, l’11 marzo 2024.

Conclusione delle parti

- Il PM dott.ssa Farina ha chiesto, previa derubricazione del fatto nell'ipotesi del furto aggravato dalla destrezza, la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa.

- L'avv. M. R. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine, associandosi alla derubricazione proposta dal P.M., ha chiesto il minimo della pena, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa valenza alla contestata recidiva; in ipotesi di condanna ha chiesto di sostituire la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis applicando quale criterio di ragguaglio la misura minima.

MOTIVAZIONE

L'imputato è stato tratto a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p. del Gup del 19.12.2024 per rispondere del reato contestato in epigrafe.

All'udienza del 17.3.2025 sono state ammesse le prove richieste dalla parti (per il P.M. testi di lista; per la difesa esame dell'imputato).

All'udienza del 14.4.2025, sentiti i testi D. S. e P. R., acquisita documentazione esibita alla persona offesa ed assunto l'esame dell'imputato, il giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa all'ulteriore teste di P.G..

All'udienza del 12.5.2025, acquisita la querela prodotta dal P.M. ai fini della condizione di procedibilità, data lettura degli atti consentiti, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

La verifica dibattimentale ha consentito di riscontrare nella condotta accertata l'ipotesi di furto aggravato dalla destrezza, dovendo così essere derubricata l'ipotesi delittuosa ascritta all'imputato.

In sede di deposizione testimoniale D. S. ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:

- la notte del 11.3.2024, mentre stava passeggiando lungo la riviera, veniva avvicinato dall'imputato, che stava esercitando la prostituzione e che gli proponeva un rapporto;

- in tale contesto l'imputato, nonostante il manifestato rifiuto, si avvicinava con il proprio corpo al D., spingendolo verso una vicina siepe, toccandolo e strusciandosi su di lui;
- nel momento in cui l'imputato si allontanava, il D. si avvedeva che gli era stato sfilato dalla tasca del pantalone il portafoglio, invitando l'imputato a restituirlo;
- l'imputato si allontanava, abbandonando poco distante il portafoglio, da cui risultava prelevato denaro contante per l'importo di € 100,00.

Il D. in sede di deposizione confermava di effettuato nel corso delle indagini l'individuazione fotografica, indicando l'autore della sottrazione nell'effigie riproducente l'imputato, come da verbale a lui esibito ed acquisito in atti.

Il teste P. R., in servizio presso i CC del NORM di Montesilvano, ha riferito di essere intervenuto sul luogo del fatto, a seguito di richiesta della centrale operativa, assumendo le dichiarazioni del D. e confermando il rinvenimento del portafoglio.

In occasione dell'intervento non avevano esito le ricerche relative al rintraccio dell'autore della sottrazione, né riscontrava la presenza di altre persone intente nell'esercizio della prostituzione lungo la strada.

In sede di esame l'imputato, ammetteva di essere stato presente al momento del fatto, dichiarando che, mentre stava esercitando la prostituzione con altri transessuali, era stato avvicinato dalla persona offesa, che conosceva in quanto abitava nelle vicinanze e frequentava il giro di prostituzione, chiedendogli una prestazione sessuale e, non intendendo pagare il prezzo richiesto, aveva cercato di toccarlo con forza per poi accusarlo di avergli sottratto il portafoglio, fatto che negava aver commesso.

Osserva preliminarmente il giudicante che la versione d'accusa è fondata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, che, pur essendo un teste direttamente interessato all'esito del processo, hanno piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la verosimiglianza, la piena coerenza logica e l'attendibilità del narrato, anche ove manchino elementi esterni di riscontro.

Nel caso in esame la persona offesa ha offerto in sede di deposizione testimoniale una versione aderente ai fatti da lui denunciati nell'immediatezza del fatto alla P.G. intervenuta su sua stessa richiesta, emergendo pertanto non solo l'attendibilità estrinseca del suo racconto, logico e coerente nella sequenza degli accadimenti, ma altresì la credibilità soggettiva, avendo la persona offesa dato atto alla PG intervenuta del successivo rinvenimento del portafoglio né

emergendo elementi atti a fondare la sussistenza di un intento calunniatorio o un interesse diverso dall'accertamento della penale responsabilità. Sotto tale ultimo profilo non può assumere valenza la diversa versione offerta dall'imputato, per nulla credibile, non suffragata da alcun riscontro ed improntata ad una rilettura in chiave esclusivamente innocentista dell'accaduto.

Ciò posto rileva il giudicante che la condotta ricostruita attraverso l'istruttoria dibattimentale deve essere più propriamente qualificata quale ipotesi di furto con destrezza, non essendo emerso l'utilizzo di violenza alla persona nei termini contestati nell'imputazione.

L'imputato, approcciando il D. proponendogli una prestazione sessuale a pagamento, imponeva un contatto corporeo con la vittima - accostandola ad una vicina siepe, toccandola sul corpo e compiendo atti apparentemente finalizzati ad altro - nel corso del quale sottraeva il portafoglio, sfilandolo dalla tasca dei pantaloni senza che questi potesse accorgersi della sottrazione se non nel momento in cui l'imputato si allontanava.

In diritto si osserva che, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di furto, l' approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta (cfr Cass. Cass. Sez. 4 n. 2340 del 29/11/2017 Rv. 271757); ed ancora la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Cfr Cass. Sez. 4 n. 139 del 18.12.2019 rv 277952 - in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa).

Nel caso in esame la sottrazione del portafoglio non avveniva con un'azione di violenza, bensì attraverso una condotta caratterizzata da particolari abilità ed astuzia, idonea ad

attenuare la sorveglianza del detentore sulla "res", a cui veniva sfilato il portafoglio senza che se ne accorgesse.

Pertanto l'azione commessa dall'imputato deve essere ricondotta ad ipotesi di furto, aggravata dall'uso di destrezza, ipotesi di reato per la quale è in atti regolare atto di querela, e pertanto l'imputato va riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 c.p., così diversamente qualificata l'originaria imputazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, non emergono elementi per riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, mentre può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., tenuto conto dell'ammontare della somma sottratta attraverso l'azione furtiva.

Sussiste inoltre la recidiva qualificata nei termini contestati nell'imputazione, emergendo a carico dell'imputato plurimi precedenti penali anche specifici per delitti contro il patrimonio, recidiva alla quale non può non riconoscersi valenza, costituendo il delitto commesso ulteriore manifestazione di quella inclinazione a delinquere e pericolosità sociale che, già in precedenza, lo aveva indotto a rendersi autore di comportamenti penalmente rilevanti, che evidentemente non ha beneficiato dell'effetto rieducativo delle pregresse condanne.

Nel giudizio di cui all'art. 69 c.p., anche al fine di adeguare la pena alla condotta complessivamente considerata, la recidiva va ritenuta equivalente alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p.p., pena equa appare quella di mesi sei di reclusione ed € 160,00 di multa, attestata sui limiti edittali, riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la sussistente recidiva.

Si ritiene che ricorrano le condizioni oggettive e soggettive per sostituire la pena detentiva di mesi sei di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva di cui agli artt. 20 bis c.p. e 56 quater L. 689/1981, come richiesto dalla difesa in sede di conclusioni, e, considerata l'intervenuta ammissione del condannato al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p., la pena pecuniaria va determinata nella misura giornaliera, prossima al minimo, quantificata ai sensi dell'art. 56 quater L. 689/1981 di € 10,00 da moltiplicarsi per i giorni di pena detentiva e, dunque, di € 1.800,00.

All'affermazione della penale responsabilità segue la condanna dell'imputato alle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S. T. F. R. colpevole del reato di cui agli artt. 99, 624 e 625 n. 4 c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato nell'imputazione, e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. da ritenere equivalente all'aggravante ed alla recidiva, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 160,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 545 bis c.p.p e gli artt. 53 e ss. L. 689/81 sostituisce la pena detentiva di mesi sei di reclusione con la pena pecuniaria sostitutiva della multa di € 1.800,00 (centottanta giorni di pena detentiva per il valore di € 10,00 determinato ai sensi dell'art. 56 quater L. 680/1981), avvertendo il condannato che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art 71 L. 689/81

Visto l'art. 544 c.p.p. dichiara che la motivazione sarà depositata nel termine di giorni sessanta.

Pescara, 12 maggio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Michela Di Fine